

Oggetto :

Perizia relativa alla stima del valore di due magazzini ubicati nel Comune di Finale Ligure in Via Pollupice ai civici n° 37 e 39 e censiti al Catasto Fabbricati foglio 40, mappale 141, sub. 1 e sub. 2.

Richiedente: sig.r [REDACTED]

RELAZIONE DI STIMA IMMOBILIARE

La sottoscritta geom. SICCARDI Eleonora nata a Genova il 26/04/1991, C.F. SCCLNR91D66D969M iscritta al Collegio dei Geometri della Provincia di Savona al n° 1625, con studio tecnico in Finale Ligure, Via D. Brunenghi n° 219, è stata incaricata dal richiedente di redigere una perizia per stimare il valore degli immobili in oggetto.

A tale scopo la scrivente il giorno 30.04.2021 si è recata in sopralluogo presso gli immobili per rilevare l'ubicazione, la consistenza, le caratteristiche costruttive, il grado di vetustà e il grado di conservazione generale, ha fatto le dovute verifiche presso il Comune di Finale Ligure e presso l'Agenzia del Territorio di Savona, Servizi Catastali e pertanto è in grado redigere la sottoestesa perizia estimativa.

1. BENI OGGETTO DI STIMA

Gli immobili oggetto di stima sono i seguenti:

- 1) Magazzino posta al piano terra sito a Finale Ligure, in Via Pollupice n°37;
- 2) Magazzino posta al piano terra sito a Finale Ligure, in Via Pollupice n°39;

2. DATI CATASTALI DEGLI IMMOBILI

L'unità immobiliare descritta al n. 1) del punto precedente, è attualmente così censita al Catasto Fabbricati:
Foglio 40, mapp. 141, sub. 1 - cat. C/2 - classe 1 – cons. 40 mq - rendita catastale € 68,17

L'unità immobiliare descritta al n. 2) del punto precedente, è attualmente così censita al Catasto Terreni:
Foglio 40, mapp. 141, sub. 2 - cat. C/2 - classe 1 – cons. 29 mq - rendita catastale € 49,42

La ditta catastale è:

[REDACTED] proprietario per 1/1;

3. INQUADRAMENTO URBANISTICO

Per quanto riguarda l'inquadramento urbanistico sul Piano Urbanistico Comunale vigente, sul Piano territoriale di Coordinamento Paesistico, gli immobili risultano soggetti alla seguente disciplina:

Sul P.U.C. il mappale insiste nell'area indicata come "ACR1 - Marina" Ambito di Conservazione e Riquadrificazione e fa parte del Nucleo Storico.

Dal punto di vista ambientale, l'area non è sottoposta al Vincolo Paesistico – Ambientale.

Per quanto riguarda il P.T.C.P. l'area è soggetta:

Assetto insediativo, SU al 91 % e TU al 9 %;

Assetto geomorfologico, MO-B;

Assetto Vegetazionale, COL-ISS-MA.

Geometra SICCARDI Eleonora

Via D. Brunenghi 219 – 17024 – Finale Ligure (SV) – cell. 320 8756549

email ele.siccca@gmail.com – p.iva 01667150096

4. DESCRIZIONE E CONSISTENZA DEGLI IMMOBILI

I due magazzini sono posti al piano terra ubicati in Via Pollupice rispettivamente ai civici 37 e 39. L'edificio in cui insistono è sito nel centro storico di Finalmaria per cui fu realizzato ai tempi con struttura portante in muratura di pietrame e solai a volte e sono posti nei pressi dei principali servizi cittadini e a circa 150 m dalla costa marina di Finale Ligure.

Alle unità immobiliari si accede attraverso Via Pollupice, un vicolo principalmente pedonale che collega la Via Aurelia alla Piazza del Duomo di San Giovanni Battista con due ingressi separati.

Magazzino censito al foglio 40, mapp. 141, sub. 1- civico 37;

Il magazzino è costituito da un unico locale di 40,00 mq calpestabili ed è presente un' apertura, ad un livello superiore, di collegamento con l'altro magazzino oggetto di valutazione; la pavimentazione è costituita da piastrelle ed è presente sul lato Via Aurelia una finestra, ed è dotato oltre che d' impianto elettrico anche d'impianto anti intrusione.

Confina a Nord sia con la Via Aurelia che con terrapieno essendo seminterrato verso questo lato, a Sud con Via Pollupice, a Ovest verso parete in aderenza con altra proprietà e ad Est con l'altro magazzino oggetto di valutazione.

Magazzino censito al foglio 40, mapp. 141, sub. 2- civico 39;

Il magazzino è costituito da due locali separati e da un piccolo servizio igienico di 29,00 mq calpestabili nel suo complesso ed è presente un' apertura, ad un livello inferiore, di collegamento con l'altro magazzino oggetto di valutazione; la pavimentazione è costituita da piastrelle ed è presente sul lato Via Aurelia una finestra; è dotato, oltre che di impianto elettrico, anche da un impianto anti intrusione e da acqua corrente per usufruire del bagno.

Confina a Nord sia con la Via Aurelia che con terrapieno essendo seminterrato verso questo lato, a Sud con Via Pollupice, a Ovest con l'altro magazzino oggetto di valutazione e ad Est verso parete in aderenza con altra proprietà.

5. CALCOLO DELLA SUPERFICIE COMMERCIALE

E' la seguente:

Magazzino sub. 1	mq 50.34 x 100% = mq 50.34 totale superficie commerciale
Magazzino sub. 2	mq 38.97 x 100% = mq 38.97 totale superficie commerciale

6. SITUAZIONE AI FINI DELLA REGOLARITA' EDILIZIA URBANISTICA

Presso l'archivio comunale e dagli accessi agli atti effettuato nell' Ufficio Tecnico - Edilizia Privata del Comune di Finale Ligure si è reperito:

- per il magazzino censito al sub. 1: "Denuncia di Inizio Attività" con la quale il richiedente denunciava di eseguire lavori interni presentata al Comune il 21/12/1998 al protocollo 98/27361/1/A;
- per il magazzino censito al sub. 2 "Comunicazione per opere interne eseguite prima del 01.01.2005 ai sensi dell'art. 22 comma 3 della L.R. n. 16/2008 e s.m.i. presentata al Comune il 27/05/2021;
- per entrambi i magazzini: "Comunicazione per opere in difformità da titoli edilizi rilasciati prima del 01/09/1967 ai sensi dell'art. 48 comma 2 della L.R. n.16/2008 e s.m.i. presentata al Comune il 27/05/2021.

Geometra SICCARDI Eleonora

Via D. Brunenghi 219 – 17024 – Finale Ligure (SV) – cell. 320 8756549
email ele.siccca@gmail.com – p.iva 01667150096

7. CONSIDERAZIONI E STATO DEGLI IMMOBILI

Fattori positivi di valutazione:

- Ubicazione dei magazzini a contatto con tutti i principali servizi;
- Dotazione di servizio igienico e acqua corrente in uno dei due magazzini (sub. 2);
- Presenza di impianto anti intrusione;
- Presenza di due portoncini blindati per le porte di accesso;

Fattori negativi di valutazione:

- Presenza di macchie di umidità e conseguente scrostamento della tinteggiatura sia nelle volte che nei muri perimetrali in entrambi i magazzini;
- Modesto stato di conservazione e manutenzione;

8. CRITERIO DI STIMA ADOTTATO

La "stima in base al valore di mercato" è il criterio normalmente utilizzato per la valutazione dei fabbricati e dei terreni.

Tale stima consiste nell'acquisire, attraverso un'indagine svolta presso gli operatori del settore, un prezzo medio al mq relativo a beni simili a quello in oggetto, posti in zone limitrofe e venduti recentemente.

Successivamente, al fine di determinare una corretta valutazione, il valore così ricavato deve essere ulteriormente modificato dal perito estimatore in base a tutti i fattori estrinseci (valori relativi alla località dove è ubicato il fabbricato) ed intrinseci (valori propri del fabbricato) come la loro potenzialità futura determinata dagli standard urbanistici (ampliamenti, frazionamenti sopraelevazioni) e fattori positivi e negativi (esposizione, servizi, rifiniture, ecc.), caratterizzanti il bene da stimare.

9. STIMA DELLA PROPRIETA'

Si procede al calcolo di stima in base alla superficie commerciale calcolata in precedenza e al prezzo al mq dedotto dai valori OMI reperibili presso dall'Agenzia delle Entrate.

Il prezzo medio dei magazzini, in zona è desunto dalla media dei valori massimi (€ 2.000,00) e dai valori minimi (€ 1.400,00) opportunamente modificati.

La sottoscritta, in base al criterio di stima sovraesposto ed in considerazione dei fattori di valutazione specificati in precedenza, ha ritenuto equo attribuire i seguenti prezzi:

$$€ 2.000,00 + € 1.400,00 : 2 = € 1.700,00 \text{ -----} \rightarrow € 1.800,00$$

Descrizione	Valore al mq	Superficie commerciale	Valore cauzionale finale
Magazzino sub. 1	€/mq 1.800,00	50.34 mq	€. 90.612,00
Magazzino sub. 2	€/mq 1.800,00	38.97 mq	€. 70.146,00
Valore totale abitazione			€. 160.758,00

10. VALUTAZIONE FINALE

Considerato che i magazzini, nello stato di conservazione in cui si trovano, hanno la necessità di essere sottoposti a lavori di manutenzione per adeguarli e renderli più appetibile, si quantificano i lavori di ripristino in

Geometra SICCARDI Eleonora

Via D. Brunenghi 219 - 17024 - Finale Ligure (SV) - cell. 320 8756549

email ele.siccca@gmail.com - p.iva 01667150096

un 5% sul valore dell'immobile.

Per cui il valore totale dei due magazzini oggetto di stima risulta pari a **€.152.720,01.**

Tanto riferisce la sottoscritta ad evasione dell'incarico ricevuto.

Finale Ligure, il 20.05.2022

Il tecnico

Geom. Eleonora SICCARDI

VERBALE DI ASSEVERAZIONE

L'anno duemilaventidue addì 23 del mese di Maggio nel Tribunale di Savona, innanzi a me sottoscritto Cancelliere è personalmente comparsa la Geometra Eleonora Siccardi, nata a Genova il 26/04/1991 con studio tecnico in Finale Ligure, Via Domenico Brunenghi n. 219, della cui identità io sono certo, il quale mi ha presentato la suesesa relazione e mi ha chiesto di asseverarla con giuramento. A tal fine il comparente, previa mia ammonizione sulle responsabilità di Legge che con l'atto si assume, ha pronunciato la seguente formula "GIURO DI AVER BENE E FEDELMENTE ADEMPIUTO LE OPERAZIONI AFFIDATEMI AL SOLO SCOPO DI FAR CONOSCERE LA VERITA"

Letto, confermato e sottoscritto.

Il cancelliere

Il tecnico

Allegati:

- planimetrie catastali in scala 1: 200;
- estratto di mappa in scala 1:1000
- visure catastali;
- documentazione fotografica.

Geometra SICCARDI Eleonora

Via D. Brunenghi 219 – 17024 – Finale Ligure (SV) – cell. 320 8756549

email ele.siccca@gmail.com – p.iva 01667150096

Agenzia delle Entrate
CATASTO FABBRICATI
Ufficio Provinciale di
Savona

Dichiarazione protocollo n. _____ del _____

Comune di Finale Ligure

Via Pollupice

civ. 39

Identificativi Catastali:

Sezione:

Foglio: 40

Particella: 141

Subalterno: 2

Compilata da:

Siccardi Eleonora

Iscritto all'albo:
Geometri


Prov. Savona

N. 1625

Planimetria

Scheda n. 1

Scala 1:200



Identificativi Catastali:

Sezione:

Foglio: 40

Particella: 141

Subalterno: 1

Compilata da:

Siccardi Eleonora

Iscritto all'albo:
Geometri

Prov. Savona


N. 1625

Planimetria

Scheda n. 1

Scala 1:200

PIANO TERRA





21-Mag-2022 9:57:32

Protocollo pratica T15798/2022

Scala originale: 1:1000
Dimensione cornice: 388.000 x 276.000 metri

Comune: (SV) FINALE LIGURE
Foglio: 40

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6

DECRETO DI OMOLOGAZIONE DI CONCORDATO SEMPLIFICATO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI SAVONA
SEZIONE CIVILE FALLIMENTARE

RG 2/2025

Il Tribunale

riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati:

dott Paola Antonia Di Lorenzo Presidente rel.

dott Davide Atzeni Giudice

dott Anna Ferretti Giudice

ha emesso il seguente

DECRETO di OMOLOGAZIONE di CONCORDATO SEMPLIFICATO EX ART. 25-SEXIES CCII

Letto il ricorso ex art. 25-sexies CCII depositato in data 23.5.2025 da BLONDIE DI [REDACTED] & C. S.A.S. IN LIQUIDAZIONE (P.I. 00371770090), con sede legale in Finale Ligure (SV), Via Garibaldi 7, in persona del legale rappresentante, socio accomandatario e liquidatore SIG. [REDACTED]

[REDACTED] e residente in Milano, Corso Indipendenza 1, con cui la società debitrice ha chiesto al Tribunale di omologare il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 25-sexies citato, così come dettagliatamente esposto nell'atto introduttivo;

vista la relazione finale dell'Esperto, Dr Maurizio Ferro, datata 17.3.2025 il quale assumeva le seguenti conclusioni:

"Pertanto, lo scrivente può dichiarare che le trattative per la composizione negoziata della crisi si sono svolte secondo correttezza e buona fede nei confronti di tutti gli stakeholders; che le stesse non hanno avuto esito positivo per causa indipendente dalla volontà della Blondie S.a.s., e che le soluzioni individuate ai sensi dell'articolo 23, commi 1 e 2, lettera b) C.C.I.I. non sono praticabili". Acquisito il parere dell'Esperto di cui al comma 3 dell'art. 25-sexies sui presumibili risultati della liquidazione e sulle garanzie offerte, nonché sul fatto se, alla data della presentazione dell'istanza di cui all'art. 12 CCII risultasse ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa;

visto il parere dell' Esperto depositato il 17.7.2025 con cui il medesimo assumeva le seguenti conclusioni:

"All'esito della disamina sin qui svolta, nell'esprimere il proprio parere lo scrivente reputa di poter affermare che la proposta concordataria presentata dalla Blondie S.a.s., in considerazione dell'apporto del socio accomandatario, ma in particolar modo valutato l'apporto volontario, sottoposto alla condizione sospensiva dell'omologa della procedura, proposto dai soci accomandanti, peraltro già fideiussori nei confronti di alcuni istituti di credito, possa presumibilmente consentire di poter soddisfare, seppur in misura parziale, anche il ceto creditorio chirografario, oltre a permettere l'integrale pagamento delle spese di procedura, dei crediti prededucibili e di quelli garantiti da privilegi di carattere generale mobiliare. In effetti, l'attivo rettificato dallo scrivente, incluso l'apporto dei soci accomandanti, ammonta a complessivi euro 2.776.551,90, mentre il passivo da pagare, nelle percentuali così come proposte rettificato dal sottoscritto, compresi i fondi rischi accantonati per complessivi euro 70.000,00, risulta pari a complessivi euro 2.788.099,46, con una differenza in difetto dell'attivo rispetto al passivo (fondi rischi inclusi) pari ad euro 11.547,56, corrispondente a circa lo 0,38 % della Classe 5 – Fornitori. Quanto sin qui affermato rimane, in ogni caso, condizionatamente sottoposto all'effettiva realizzazione delle voci componenti l'attivo per gli importi prospettati, con particolare riferimento al valore di dismissione degli automezzi e delle merci a magazzino, oltre che

all'invarianza delle voci del passivo, compresi i costi di procedura assoggettati alla liquidazione dei compensi da parte del Tribunale".

Visto il decreto del 21.7.2025 con cui il Collegio, stante la ritualità della proposta e tenuto conto dell'acquisita relazione finale dell'Esperto nonché del parere reso dallo stesso sui presumibili risultati della liquidazione e sulle garanzie offerte, provvedeva agli adempimenti di rito di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 25-sexies CCII nominando quale ausiliario, Dr Stefano Gotta con contestuale assegnazione di termine per il deposito del parere di cui al comma 4 del citato art. 25-sexies nonché fissando, con onere di notificazione a carico della società debitrice, l'udienza del 16.12.2025 per l'eventuale omologazione della proposta di concordato liquidatorio semplificato, con l'avvertimento ai creditori e a qualsiasi interessato della possibilità di proporre opposizione all'omologazione costituendosi nel termine perentorio di dieci giorni prima dell'udienza fissata;

visto il parere dell'Ausiliario;

rilevato che non risultano depositate né altrimenti formulate opposizioni da parte dei creditori ;
visto il verbale dell'udienza del 16.12.2025 ove in particolare si è dato atto che è stato depositato il parere favorevole da parte dell' Ausiliario il quale, confermato il proprio parere favorevole ha precisato che in data 12.12.2025 è stato pubblicato in GU il decreto L.gsl n. 186/2025 ove, all'art 8, è stata introdotta una norma di interpretazione autentica che consente di ritenere estesa ai concordati semplificati la norma fiscale sulla detassazione delle sopravvenienze attive, così da poter ritenere superato il rilievo presente nel parere a pag. 52.

Dato atto che l'avv. to Villa ha insistito per l'omologa, riportandosi alle conclusioni del ricorso introduttivo anche con riferimento all'estensione dell'efficacia nei confronti del Socio accomandatario Sig. XXXXXXXXXX

tutto ciò premesso

OSSERVA

A norma del comma 5 dell'art. 25-sexies il Tribunale, svolta l'eventuale istruttoria, omologa la proposta di concordato semplificato, quando, verificata la regolarità del contraddittorio e del procedimento, nonché il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione, rileva che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all'alterativa della liquidazione fallimentare e comunque assicura un'utilità a ciascun creditore.

Orbene, sotto il profilo della regolarità del contraddittorio e del procedimento, rileva il Tribunale che sussistono la qualifica di imprenditore in capo alla società proponente, il presupposto oggettivo dello stato di crisi, la competenza territoriale del Tribunale di Savona nonché la coerenza della proposta rispetto alla causa (funzione economica) del concordato.

Risulta, altresì, l'integrità del contraddittorio, come anche la tempestività della domanda, presentata nei 60 gg successivi alla comunicazione da parte dell'esperto della propria relazione finale.

Quanto alle condizioni di ammissibilità della domanda collegate alla relazione dell'esperto, occorre evidenziare che l'Esperto nella sua relazione finale, in sede di composizione negoziale, ha infatti rappresentato, come sopra riportato, (i) l'avvenuto svolgimento delle trattative secondo correttezza e buona fede; (ii) il mancato esito positivo delle stesse; (iii) la non praticabilità delle soluzioni individuate ai sensi dell'art. 23 CCII.

A questo proposito l'ausiliario Dr Stefano Gotta nel parere reso ai sensi del comma 4 dell'art. 25-sexies ha rimesso al Tribunale, in riferimento ai presupposti per l'accesso alla composizione negoziale della crisi (CNC), la questione interpretativa in merito alla presenza o meno, in corso di procedura di CNC, della concreta prospettiva di risanamento dell'impresa, assumendo che, se, da un lato, tale concreta prospettiva di risanamento mediante continuità indiretta fosse positivamente valutabile in sede di accettazione dell'incarico da parte dell'Esperto, dall'altro, non emergeva che

essa -dovendo sussistere anche nel corso della CNC in quanto condizione essenziale-avesse avuto con chiarezza una concreta aspettativa di realizzo già in corso di CNC.

Ritiene, quindi, il Tribunale che il procedimento, anche in riferimento alla sua fase legittimante, si sia svolto ritualmente.

Passando all'esame della proposta di concordato, essa prevede

- la liquidazione integrale dei beni immobili e mobili registrati della Società; - la cessione del ramo d'azienda oggetto del contratto di affitto stipulato con Nove, di cui si è detto in precedenza;
- la liquidazione atomistica di tutti i beni mobili non registrati che non siano inclusi nel ramo di azienda cui sopra e il realizzo di ogni componente di attivo;
- l'effettuazione di apporti di finanza esterna da parte del socio accomandatario Sig. [REDACTED] per il tramite della vendita di un bene immobile di sua proprietà (in comproprietà con la coniuge) e della liquidità che egli potrà trarre a titolo di retribuzione nell'ambito dello svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato che ha recentemente attivato con [REDACTED];
- l'effettuazione di apporti di finanza esterna da parte dei soci accomandanti Signori [REDACTED] e [REDACTED] mediante destinazione dell'intero ricavato della vendita di tre beni immobili di proprietà di questi ultimi, sui quali gli stessi hanno recentemente iscritto vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. (cfr. atto Notaio Marasco del 20/5/2025, doc. 22).

Più in particolare, anche a seguito dei rilievi dell'Ausiliario¹, si prevede che:

l'attivo complessivo di euro 2.623.513,29, sia destinato al pagamento di

“a) spese di procedura e spese in prededuzione; - b) creditori privilegiati ex art. 2751 bis, n. 1, c.c., (dipendenti cessati e/o licenziati); - c) creditori privilegiati ex art. 2751 bis, nn. 2 e 5 c.c. (professionisti e artigiani); - d) una quota dei debiti v/Erario ed Enti Previdenziali, non oggetto di rateazioni in corso che proseguiranno regolarmente secondo l'originario piano di ammortamento”, nonché il pagamento parziale dei crediti chirografari suddivisi in classi”

Quanto alla tempistica per il pagamento i creditori entro tre anni dall'omologa del concordato, termine che si giustifica dalla necessità di procedere ad attività liquidatoria anche in relazione a beni immobili .

Sul rispetto delle legittime cause di prelazione si sono espressi favorevolmente sia l'Esperto sia l'Ausiliario i cui pareri il Tribunale condivide pienamente.

Quanto alla fattibilità del piano sotteso alla proposta, parimenti ci si richiama al parere favorevole dell'ausiliario.

Quanto al passivo concordatario, pari a Euro 146.080,00, esso si sostanzia nelle spese prededucibili di procedura, nel fondo per licenziamenti dipendenti, anch'esso prededucibile, in un fondo rischi chirografario, oltre evidentemente agli oneri di pagamento dei creditori secondo le predette percentuali.

Con riferimento alla convenienza del piano concordatario proposto, il Tribunale condivide quanto osservato sul punto dall'Ausiliario, ossia che la valutazione di convenienza della proposta concordataria rispetto allo scenario della liquidazione giudiziale appare evidente e non necessita di particolari approfondimenti.

L'apporto di finanza esterna, condizionato all'omologa del concordato semplificato proposto, determina la quasi totalità delle risorse destinate al pagamento dei creditori, in assenza delle quali le somme da destinare al soddisfacimento del ceto creditorio diminuiscono drasticamente.

Risulta pertanto molto difficile se non impossibile ottenere un risultato migliore in termini di attivo. Si rinviene quindi, nello scenario concordatario proposto, una concreta utilità per ciascun creditore rispetto al fallimento.

La soglia minima definita come quella ricavabile presuntivamente dalla liquidazione fallimentare viene ragionevolmente superata in ipotesi concordataria.

¹ Vedasi relazione finale sopra citata

In definitiva, ritiene il Tribunale che, sussistendo tutte le condizioni di legge, il proposto concordato semplificato vada omologato.

Sotto il profilo esecutivo, il concordato dovrà inoltre essere attuato nel rispetto delle regole di trasparenza, pubblicità e competitività proprie della disciplina concorsuale. L'art. 25-septies CCII risulta chiaro sul punto nel richiamare al comma 1 l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui all'art. 114 CCII.

Si rende, quindi, necessaria la nomina del liquidatore giudiziale e del comitato dei creditori, per provvedere alla cessione, anche eventualmente atomistica, dei beni della società.

A tale proposito, il Tribunale nulla osta che le funzioni di liquidatore giudiziale siano affidate già nominato ausiliario.

In particolare, il liquidatore giudiziale provvederà:

- 1) a prendere in consegna i beni della società;
- 2) a prendere in consegna le somme attualmente disponibili;
- 3) a consolidare lo stato passivo della società;
- 4) alla liquidazione, previo esperimento di procedure competitive dei beni tutti con le modalità di cui 114 CCII;

5) a porre in essere gli atti di ordinaria gestione (compresi i pagamenti di debiti incontestati o correnti, o la decisione di agire o resistere in giudizio), senza alcun vincolo o limitazione, salva la necessità di previa autorizzazione del comitato dei creditori per conferire incarichi a professionisti di ogni genere, sottoponendo all'approvazione del comitato anche i relativi accordi sui compensi dovuti per quell'attività;

6) a depositare le somme incassate in un apposito conto bancario o postale, mantenendovi un fondo disponibile per spese di procedura e imprevisti vari nella misura di euro 50.000 provvedendo con il resto al pagamento immediato dei creditori concorsuali secondo quanto previsto nella proposta e nel piano, previa redazione di un progetto distributivo da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori e comunicato al giudice delegato.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 25-septies CCII il liquidatore provvederà con periodicità semestrale dalla nomina alla redazione di un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione e trasmetterà copia del rapporto, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo, ai componenti del comitato dei creditori - per le loro eventuali osservazioni scritte, provvedendo a comunicarlo, unitamente alle eventuali osservazioni del comitato dei creditori.

Conclusa l'esecuzione del concordato, il liquidatore, al termine delle operazioni di liquidazione e di riparto, dovrà rendere il conto della gestione in conformità a quanto previsto dall'art. 231 CCII.

Andrà quindi disposta, la nomina di Comitato dei Creditori nel numero di tre membri, indicati in dispositivo.

P.Q.M.

visto l'art. 25-sexies CCII

omologa

il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio proposto ai creditori dalla società BLONDIE DI [REDACTED] & C. S.A.S. IN LIQUIDAZIONE (P.I. 00371770090), con effetto anche nei confronti del socio accomandatario e liquidatore SIG. [REDACTED] ([REDACTED] S)

nomina

Liquidatore Giudiziale il Dr Angelo Rosso

Dispone

che il liquidatore giudiziale verifichi la disponibilità di tre o più creditori ad essere nominati quali componenti del Comitato dei Creditori depositando apposita relazione entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione della presente affinché questo Tribunale possa provvedere alla relativa nomina.
dispone

che il liquidatore si attenga alle disposizioni di cui in motivazione, ferma restando l'applicazione delle disposizioni, in quanto compatibili, di cui all'art. 114 CCII.

Si comunichi al registro delle Imprese per l'iscrizione, nonché alla società ricorrente, al PM, ai creditori costituiti in sede di omologa, all'Esperto, Dr Maurizio Ferro, all'Ausiliario, Dr Stefano Gotta e al liquidatore giudiziale Dr Angelo Rosso.

Savona, 23 dicembre 2025

Il Presidente
Paola Antonia Di Lorenzo